**Martedì 9 marzo 2021**

P9_TA(2021)0067

# Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: modalità di pagamento dei contributi alle spese amministrative del Comitato di risoluzione unico

**Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione dell'11 febbraio 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/2361 per quanto riguarda le modalità di pagamento dei contributi alle spese amministrative del Comitato di risoluzione unico (C(2021)0766 — 2021/2562(DEA))**

(2021/C 474/25)

*Il Parlamento europeo,*

— visto il regolamento delegato della Commissione (C(2021)0766),

— vista la lettera in data 16 febbraio 2021 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,

— vista la lettera in data 4 marzo 2021 della commissione per i problemi economici e monetari al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

— visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

— visto il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 ([1]), in particolare l'articolo 65, paragrafo 5, e l'articolo 93, paragrafo 6,

— visto l'articolo 111, paragrafo 6, del suo regolamento,

— vista la raccomandazione di decisione della commissione per i problemi economici e monetari,

— visto che non è stata sollevata alcuna obiezione entro il termine previsto all'articolo 111, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che è giunto a scadenza il 9 marzo 2021,

A. considerando che il Comitato di risoluzione unico («Comitato») si basa in particolare sui dati delle attività totali e sull'importo complessivo dell'esposizione al rischio che la Banca centrale europea (BCE) raccoglie dalle entità cui si applica il meccanismo di risoluzione unico al fine di calcolare i contributi per le attività di vigilanza di cui al regolamento (UE) n. 1163/2014 della Banca centrale europea ([2]) per calcolare i contributi individuali annuali di cui al regolamento delegato (UE) 2017/2361 della Commissione ([3]); che il regolamento (UE) n. 1163/2014 è stato modificato dal regolamento (UE) 2019/2155 della Banca centrale europea ([4]), in virtù del quale si è passati da un metodo impositivo che prevede il pagamento anticipato dei contributi annuali per le attività di vigilanza alla BCE a un uno che prevede l'imposizione di contributi per le attività di vigilanza soltanto dopo la fine del pertinente periodo di contribuzione;

B. considerando che i cambiamenti apportati dalla BCE comportano la necessità di modificare i termini per la trasmissione dei dati e per l'emissione degli avvisi di pagamento di contributo ai sensi del regolamento delegato (UE) 2017/2361, al fine di mantenere la coerenza tra il sistema di imposizione anticipata dei contributi del Comitato e il nuovo regime della BCE e permettere al Comitato di continuare a calcolare e riscuotere in anticipo i contributi annuali;

C. considerando che il regolamento delegato dovrebbe entrare in vigore con urgenza, data la necessità del Comitato di applicare le disposizioni transitorie al fine di riscuotere quanto prima dall'inizio dell'anno i contributi per le sue spese amministrative per l'esercizio finanziario 2021;

---

([1]) GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1.

([2]) Regolamento (UE) n. 1163/2014 della Banca centrale europea, del 22 ottobre 2014, sui contributi per le attività di vigilanza (BCE/2014/41) (GU L 311 del 31.10.2014, pag. 23).

([3]) Regolamento delegato (UE) 2017/2361 della Commissione, del 14 settembre 2017, relativo al sistema definitivo di contributi alle spese amministrative del Comitato di risoluzione unico (GU L 337 del 19.12.2017, pag. 6).

([4]) Regolamento (UE) 2019/2155 della Banca centrale europea, del 5 dicembre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1163/2014 sui contributi per le attività di vigilanza (BCE/2019/37) (GU L 327 del 17.12.2019, pag. 70).

**Martedì 9 marzo 2021**

1. dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.